



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02778 DEL DEP. ZINZI
(res. n. 289 dell'8 maggio 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante – fatto un cenno alla vicenda giudiziaria relativa al noto disastro ambientale che ha flagellato le terre tra Napoli e Caserta e, in particolare, alla recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha ordinato la restituzione di un patrimonio di circa 220 milioni di euro a seguito dell'annullamento del decreto di confisca di quei beni per superamento del termine entro cui, a norma dell'art. 27 co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, la pronuncia d'appello avrebbe dovuto essere emessa – chiede di conoscere quali iniziative il Ministro della giustizia *«intenda porre in essere per evitare il ripetersi di casi di malagiustizia come quello esposto»*.

In proposito, preme innanzitutto ribadire quanto già riferito in occasione della risposta fornita ad una specifica interrogazione a risposta immediata sul caso in discussione, ossia che il Dicastero, per il tramite dell'Ispettorato Generale, si è prontamente attivato per disporre accertamenti presso le Autorità coinvolte.

La vicenda infatti, sia per l'ammontare del valore dei beni restituiti che per le dimensioni del disastro ambientale scaturito dalle condotte delittuose dei titolari di quei beni, non lascia indifferenti.

L'istruttoria ministeriale appurerà, dunque, se la restituzione di un patrimonio così ingente a persone condannate in via definitiva a sette anni di reclusione ciascuno per il grave reato di disastro doloso continuato sia effettivamente addebitabile ad

ingiustificati ritardi e se, dunque, ricorrano le condizioni per attivare i poteri che la legge conferisce al Ministro della giustizia.

Tanto premesso, venendo allo specifico quesito posto si osserva che il vigente sistema normativo già appresta meccanismi di monitoraggio e controllo della tempestività dei provvedimenti giudiziari, sia lato giudicante che lato requirente.

In particolare, l'art. 37 del D. L. n. 98/2011 - siccome modificato dall'art. 14 co. 1 lett. c) della Legge n. 71/2022 - ha tradotto in norma di fonte primaria, dettagliandolo ulteriormente e valorizzando il ruolo dei consigli giudiziari, quel dovere di vigilanza sulla corretta funzionalità dell'ufficio, anche sotto il profilo della tempestività nella definizione degli affari assegnati ai magistrati, che già le pertinenti circolari del Consiglio Superiore della Magistratura ponevano a carico dei capi degli uffici giudiziari.

La norma, infatti, demanda loro espressamente il compito di accertare le cause di eventuali gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La funzionalità di tali piani di smaltimento è poi valutata dai competenti consigli giudiziari, cui è riconosciuto il potere di indicare interventi diversi da quelli adottati.

Siffatta impostazione mira, dunque, a favorire interventi più tempestivi e calibrati rispetto a possibili disfunzioni organizzative locali e agevola, al contempo, la ricognizione, la raccolta di notizie e lo scambio di buone prassi nel solco della linea già tracciata in precedenza dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Quanto agli uffici requirenti, poi, merita menzione l'istituto dell'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale. Esso è disciplinato dall'art. 412 c.p.p., che in seguito alle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. n. 31/2024 oggi al comma 1 recita *«Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro*

i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. [...] L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo». Questa situazione di impasse si ricollega ad omissioni o ritardi nel compimento dell'attività investigativa per rimediare ai quali si è, dunque, introdotto un momento di controllo e di indiretto stimolo sollecitatorio.

Da ultimo, va segnalata l'attività di monitoraggio costante svolta da questo Dicastero attraverso l'Ispettorato Generale, che già nel 2023 ha intensificato il suo programma ispettivo attraverso la riduzione dell'intervallo tra un'ispezione e l'altra.

Lo stesso obiettivo è stato mantenuto anche nella programmazione delle attività per l'anno 2024, come evidenziato dal Dicastero in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Tale essendo il quadro degli strumenti di controllo già previsti dall'ordinamento, non si ravvisano dunque margini per nuovi interventi normativi.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)